



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 DEL 22-12-2025

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09:30 nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	<i>X</i>	
SARDO GIUSEPPINA	<i>X</i>	
SGLAVO NICOLA	<i>X</i>	
ESPOSITO NICOLA	<i>X</i>	
BARBATO MARIAGRAZIA	<i>X</i>	
BARBATO RACHELE	<i>X</i>	
ZAMPELLA GIOVANNI	<i>X</i>	
MADONIA ASSUNTA	<i>X</i>	
PETRARCA PASQUALE	<i>X</i>	
DELLA VOLPE CONCETTA	<i>X</i>	
MORETTI MARIO		<i>X</i>
MASI STEFANO	<i>X</i>	
TORINO ANNA		<i>X</i>

Numero totale PRESENTI: 11– ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

II SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento Uffici e Servizi;
Premesso che il **Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)** è stato approvato con il **D.Lgs. n. 175/2016** e successivamente integrato e modificato più volte, in ultimo dall'art.1, comma 898, della L. n. 197/2022;

Dato atto che l'art. 4 T.U.S.P., in relazione ai limiti imposti in materia alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

- al comma 1, che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- al comma 5, che *“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”*;

Dato atto, altresì, che lo stesso art. 4 T.U.S.P., in riferimento alle facoltà concesse in materia alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

- al comma 2, che *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 /2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Considerato che l'art. 20 del T.U.S.P., commi da 1 a 4, testualmente stabilisce che:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione

di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Considerato, altresì, che l'art. 20, c. 7, del citato D.Lgs. n. 175/29016 recita che: **“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”**;

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Tenuto conto che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti la *Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie detenute*, direttamente ed indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del **31/12/2024**;

Dato atto che, dall'analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del **31/12/2024** sono quelle riepilogate nella tabella riportata nella pagina successiva:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2024			
Denominazione	P.IVA	Forma giuridica	Partecipazione %
I.T.L. S.p.A. (Idrico terra di lavoro)	00100070614	Società per azioni	2,81%
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

Verificato che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

che relativamente alle seguenti partecipazioni:

- **ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) P. IVA: 06765250631;**
- **ENTE D'AMBITO GESTIONE RIFIUTI (E.D.A.) - C.F.: 93111100611;**
- **CONSORZIO A.S.I. CASERTA – C.F.: 01088160617**

1. trattasi di enti la cui partecipazione è obbligatoria per legge e quindi non soggetta a razionalizzazione;

2. l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede che:” Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi **dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**”

Ritenuto, di conseguenza, di provvedere a confermare e far approvare dal Consiglio Comunale, per le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2024, **le sole schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse** (c.d. **Scheda Revisione periodica**), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Tuel vigente da parte del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la **Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024**, avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle **partecipazioni detenute**, direttamente o indirettamente, dal **Comune di Carinaro alla data del 31/12/2024**;

DI DARE ATTO che, dall'analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del **31/12/2024** sono quelle riepilogate nella tabella seguente:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2024			
Denominazione	P.IVA	Forma giuridica	Partecipazione %
I.T.L. S.p.A. (Idrico terra di lavoro)	00100070614	Società per azioni	2,81%
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

DI APPROVARE, per ognuna delle partecipazioni suddette, le allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse;

DI DARE ATTO, altresì, che le seguenti **partecipazioni societarie sopra riportate** sono mantenute senza interventi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P.;

DI DARE ATTO, inoltre, che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione

delle partecipazioni societarie.

DI TRASMETTERE i presenti documenti, approvati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.:

– alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P. (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto) attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

– alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti attraverso l'apposito applicativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO degli interventi come da allegato estratto processo verbale;

Con voti resi nei modi e termini di legge:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

Presidente:

letto l'oggetto della proposta, lascia la parola al Sindaco per relazionare sulla proposta all'odg.

Sindaco:

Relaziona succintamente sulla proposta di deliberazione, sottolineandone i punti salienti, ed in particolare che è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti la Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del 31/12/2024, e concludendo che il Comune di Carinaro potrebbe procedere solo per l'ITC Spa, che sarà discussa anche nel successivo punto.

Masi:

una domanda: lei ha detto che l'unica partecipazione che potrebbe il Comune dismettere è quella della ITC Spa, ci sa dire qual è la ragione per la quale avete ritenuto di non dismetterla?

Sindaco:

da un confronto con il responsabile finanziario e con il revisore (parere), risulta che al momento non possiamo dismettere tale partecipazione perché è in corso la richiesta di concordato preventivo.

Masi:

chiede al dott. Fattore, che viene fatto accomodare tra i banchi del consiglio comunale, se può illustrare cosa è il risultato di esercizio di un'azienda.

Fattore:

il risultato di esercizio in effetti è il risultato di una gestione di un anno finanziario di una società. I risultati di esercizio dell'ITL per l'esercizio di bilancio 2024 evidenzia una perdita di oltre 250 milioni. Ehm è, diciamo, nella nota integrativa al bilancio consolidato io ho cercato di portare quanto più notizie possibile quelle che sono in effetti in mio possesso relative al all'ITL perché la situazione ovviamente più preoccupante è proprio quella dell'ITL nella galassia delle nostre società partecipate. Insomma, è un problema che non riguarda soltanto il Comune di Carinaro, ma riguarda gli oltre 40 comuni che sono azionisti del dell'ITL

Masi:

chiede alla stregua della precedente richiesta se può illustrare al consiglio comunale che cos'è invece il patrimonio netto?

Fattore:

il patrimonio netto è la differenza tra l'attivo e il passivo di una società. In questo caso, eh sempre stando in tema di ITL, il patrimonio netto è completamente azzerato per effetto della perdita.

Masi:

preso atto delle risposte del Responsabile Finanziario, fa quindi notare che c'è un errore nella scheda MEF allegata alla proposta, che riporta delle inesattezze.

Fattore:

prende atto che effettivamente la scheda va corretta, la scheda della revisione periodica delle partecipazioni relativa all'ITC, va rettificato il risultato di esercizio 2024.

Masi:

innanzitutto la ringrazio, può succedere, diciamo, di riportare delle somme errate, e ammetterlo è quello che si deve fare in un contesto maturo.

L'unica cosa volevo chiedere, segretario, se ritiene che sia sufficiente la dichiarazione del funzionario o se debba essere, formalmente approvato un emendamento?

Su risposta del segretario che è necessario approvare l'emendamento, viene corretto, con voto unanime del consiglio comunale, l'errore materiale contenuto nell'allegato – scheda MEF.

Masi:

afferma che non ha altro da aggiungere, salvo che il consiglio potrebbe aver fatto una valutazione autonoma sul mantenimento delle partecipazioni.

Inoltre vi è una contraddizione tra quello dichiarato dal Sindaco e quanto redatto nella proposta di deliberazione, sul fatto che mancano i presupposti per la dismissione, piuttosto che è una decisione presa in confronto con il responsabile.

Fattore:

In questo momento non è dismissibile o non è ipotizzabile qualsiasi azione perché abbiamo presentato un piano di concordato in continuità e quindi si attende l'omologazione del piano. Vabbè, poi nel prossimo punto chiarirò anche altre cose, per cui non c'è possibilità in questo momento di fare nessuna azione né di scissione, fusione, liquidazione, eccetera eccetera. Peraltro c'è una delibera dove l'EIC, che è l'ente idrico campano, un ente strumentale obbligatorio per legge, del quale noi ovviamente facciamo parte, con una delibera da' la concessione all'ITL per la gestione della risorse idropotabile su tutto il territorio della provincia di Caserta. Quindi, da questo punto di vista non lo so, questo me lo dovrebbe dire più un legale, se dal punto di vista normativo, un domani, cioè ammesso che questa società riesca a superare e ottenga l'omologa del tribunale, potesse essere ipotizzabile un'eventuale fuoriuscita da una società del genere, nel momento in cui è una diretta emanazione dell'EIC, che gli ha dato la concessione per la risorsa idropotabile del territorio! Quindi questa è una cosa che poi si andrà a vedere un domani, ma non credo che sia più ipotizzabile nemmeno questa fattispecie.

Della Volpe:

io credo che la questione sia essenzialmente questa, cioè all'interno della delibera noi non evidenziamo che c'è stato questo tipo di analisi, per quanto riguarda la partecipata ITL, cioè all'interno della delibera ci sono semplicemente i dati. Quindi se noi leggiamo la delibera, sembra che non ci sia esattamente questo tipo di analisi e di istruttoria.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 45/2025

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒ [X]	☐ II
Favorevole	Contrario

Carinara, li 13-12-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 45/2025

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒	☐	☐
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinara, li 13-12-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 22-12-2025

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **17-02-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **04-03-2026**,

Carinara, 17-02-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.